

Articolo 50**Nucleo di valutazione o servizio di controllo interno**

1. È istituito presso questo Ente il nucleo di valutazione con il compito di valutare l'attività dei titolari delle posizioni organizzative, i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate e l'appropriatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico. Effettua la verifica mediante valutazione comparativa dei costi e rendimenti, la correttezza ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
A tal fine i responsabili delle posizioni organizzative redigono conformemente a quanto stabilito nel Peg, apposita relazione ed ogni documento richiesto dal nucleo di valutazione.
2. Il nucleo di valutazione:
 - a) definisce annualmente e in via preventiva gli indicatori e i criteri di valutazione;Il nucleo in particolare:
 - svolge analisi preventiva e successiva della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme e dagli obiettivi operativi prescelti, in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di programmazione e le scelte operative effettuate con le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate. A tal fine costituisce documento fondamentale il Peg, che deve evidenziare gli obiettivi di gestione, i centri di responsabilità, le risorse umane e le dotazioni strumentali assegnate per il raggiungimento dei risultati programmati.
 - identifica eventuali fattori ostativi, eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione dei possibili rimedi;
 - accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti negli atti di indirizzo emanati dagli organi di governo dell'ente e nelle direttive impartite dal direttore o dal segretario comunale, anche analizzando i risultati del controllo di gestione.L'approvazione della valutazione complessiva compete alla Giunta Comunale.
3. Il nucleo di valutazione è composto dal Direttore Generale, o dal Segretario Comunale, con funzioni di Presidente e da due esperti in tecniche di valutazione ed organizzazione, esterni all'Ente.
4. Il nucleo di valutazione opera in posizione autonoma e risponde esclusivamente agli organi di direzione politica del Comune, ha accesso alla documentazione amministrativa e svolge la propria attività nei locali messi a disposizione dall'amministrazione avvalendosi del personale del Comune per lo svolgimento delle attività proprie del nucleo, può richiedere informazioni ai diversi uffici e servizi.
5. La nomina dei componenti il nucleo di valutazione è di competenza della giunta comunale. La Giunta stabilisce il relativo compenso per i membri esterni. L'incarico ha durata corrispondente al mandato elettivo del Sindaco, salvo revoca motivata. È possibile il rinnovo dell'incarico.
6. I componenti del nucleo di valutazione decadono per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità previste dalla legge per i consiglieri comunali. Sono, inoltre, revocabili per gravi inadempienze o per accertata inerzia.
Alla sostituzione del componente decaduto o revocato provvede la giunta con proprio provvedimento.